

REGOLAMENTO ELETTORALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, INTERREGIONALE O REGIONALE DELLA SIN

In ossequio a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 dello Statuto Nazionale della Società Italiana di Nefrologia – SIN, con delibera del Consiglio Direttivo dell'8 novembre 2004 e successive modifiche del Consiglio Direttivo del 22 febbraio 2010, è adottato il seguente regolamento elettorale della SIN.

Premessa

Le norme di cui al presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare e illustrare le modalità di presentazione della candidatura e di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, Interregionale o Regionale della SIN.

Resta inteso che ogni Presidente e Segretario-Tesoriere o Segretario dei predetti organi, ciascuno per la parte di propria competenza, sarà responsabile del corretto adempimento delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 1 – Elezioni nazionali e rinnovo della quota associativa

Le Elezioni Nazionali vengono indette dal Consiglio Direttivo che nomina la Commissione Elettorale in tempo utile per consentire alla stessa l'espletamento delle funzioni attribuitele ai sensi del successivo art. 5.

Il Presidente del CD, sulla base del presente Regolamento, provvede a definire e a dare comunicazione ai Soci del numero dei posti resisi vacanti nel Consiglio Direttivo nazionale e delle altre cariche scadute. Tale comunicazione sarà fornita ai Soci tramite e-mail e/o tramite l'Organo di informazione dell'Associazione, almeno un mese prima della data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Per partecipare alle Elezioni Nazionali i Soci ordinari devono essere in regola con i versamenti delle quote associative, compresa quella dell'anno in corso.

Nel caso di contestazione circa il diritto di intervento di un Socio, questo è tenuto a provare con apposita ricevuta il regolare versamento di tutte le quote associative.

I Soci ordinari possono rinnovare la quota associativa alla data del Congresso Nazionale.

La quietanza relativa a tali quote verrà emessa dall'Associazione al momento del ricevimento.

Art. 2 – Elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e delle altre cariche di nomina assembleare

Ogni Socio onorario ed ogni Socio ordinario in regola con le quote associative è elettore, ma sono eleggibili per il Consiglio Direttivo soltanto i Soci ordinari in regola con le quote associative.

I Soci che intendano candidarsi sono invitati a presentare al Segretario-Tesoriere della SIN richiesta scritta e firmata, corredata da fotografia digitale e sintetico *curriculum vitae*, almeno 3 mesi prima dalla data di inizio del Congresso. Il rispetto di tale termine consentirà alla SIN di dare adeguata informativa ai Soci del profilo dei candidati, tramite il sito WEB e/o l'Organo di informazione dell'Associazione. Il Segretario della SIN redigerà la lista dei candidati. Qualora venisse a mancare il numero di candidati sufficienti per cause di forza maggiore, è possibile presentare la propria candidatura entro le ore 24 del settimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

La lista dei candidati sarà comunicata alla relativa Commissione Elettorale e pubblicata sul sito web della SIN attraverso il quale verranno effettuate le votazioni online.

Art. 3 – Elezioni Regionali o Interregionali

Le elezioni Regionali o Interregionali vengono indette, di norma, nell'ambito dei rispettivi Congressi Regionali o Interregionali. In tali sedi il Segretario presenta i candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale che nomina le relative Commissioni Elettorali. Possono partecipare alle elezioni i Soci ordinari della SIN che, alla data del Congresso Regionale che precede le elezioni stesse, risultino in regola con il versamento di tutte le quote associative, compresa quella dell'anno in corso, ed i Soci onorari. La Segreteria Nazionale farà pervenire al Presidente Regionale o Interregionale l'elenco dei Soci della propria Regione o Interregione aggiornato al mese precedente la

data fissata per le elezioni. Resta ferma la possibilità per i Soci che non sono indicati nel suddetto elenco di portare ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa.

I Consigli Direttivi Regionali o Interregionali sono costituiti da sette Soci ordinari, nel rispetto dei principi di rappresentatività e alternanza individuati dall'art. 5 del Regolamento delle Sezioni Regionali o Interregionali della SIN.

Art. 4 – Elezione al Consiglio Regionale o Interregionale

Ogni Socio ordinario in regola con le quote associative è elettore ed eleggibile a membro del Consiglio Direttivo della propria Regione o Interregione, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dal citato art. 5 del Regolamento delle sezioni Regionali o Interregionali della SIN.

I soci onorari possono esercitare il proprio diritto di voto ma non sono eleggibili a cariche regionali o interregionali. I Soci che desiderino candidarsi per il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale sono tenuti a presentare al Segretario Regionale o Interregionale richiesta scritta e firmata. Sulla base delle richieste pervenute, il Segretario Regionale o Interregionale redigerà la lista dei candidati, curando che sia soddisfatto il principio di rappresentatività come indicato nel citato Regolamento. La lista dei candidati sarà esposta nella sede del seggio elettorale a cura del Segretario Regionale o Interregionale e comunicata alla relativa Commissione Elettorale.

Qualora venisse a mancare il numero di candidati sufficienti per cause di forza maggiore, è possibile presentare la propria candidatura entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l'apertura del seggio.

Laddove non diversamente specificato, le regole previste per le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale valgono anche per le elezioni dei Consigli Direttivi Regionali o Interregionali.

Art. 5 – Commissione Elettorale

Prima di procedere alle operazioni di voto, viene istituita una Commissione Elettorale, composta dal Segretario rispettivamente Nazionale, Regionale o Interregionale e da due Soci ordinari nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, Regionale o Interregionale, a seconda che le elezioni siano nazionali, regionali o interregionali.

Il Presidente della Commissione è il Segretario.

La Commissione Elettorale sulla base del presente Regolamento, provvede a rendere note le scadenze elettorali:

1. data di scadenza per la presentazione delle candidature;
2. data e ora di inizio e fine delle votazioni.

La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle candidature presentate, sovrintende al regolare svolgimento delle operazioni di voto nel rispetto della segretezza del voto stesso e della privacy, controlla la regolarità dell'elettore, stila la graduatoria finale dei candidati. Di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni che devono essere obbligatoriamente verbalizzate, deve essere redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Elettorale.

Art. 6 – Operazioni di voto e di scrutinio

Le elezioni nazionali avvengono con modalità informatica, online, utilizzando il sito web della SIN, a partire da un mese prima dell'inizio del Congresso Nazionale SIN, fino alle sei ore antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci SIN nell'ambito del Congresso stesso.

Ogni Socio con diritto di voto, utilizzando la user e password di accesso alla propria area riservata del sito web della SIN, potrà accedere alla scheda elettorale informatizzata attraverso la quale potrà esprimere le scelte di voto; ogni Socio ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari al numero di posti resisi vacanti nel Consiglio Direttivo.

La scheda dovrà riportare il massimo di candidati che è possibile indicare nella tornata elettorale in questione.

Al termine delle operazioni di voto il sistema informatizzato provvederà automaticamente al conteggio dei voti, assegnando le preferenze ai candidati.

Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale stila la graduatoria finale e la graduatoria degli eletti, curando che sia soddisfatta, in caso di elezioni al Consiglio Direttivo Nazionale e Interregionale, la rappresentatività (non più di due per Sezione) prevista dagli artt. 10 e 18 dello Statuto SIN.

In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione alla SIN e, in subordine, l'età anagrafica.

Nel rispetto del suddetto principio di rappresentatività, risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento di un numero di eletti pari ai posti resisi vacanti.

Il Presidente della Commissione Elettorale riferisce all'Assemblea dei Soci l'esito della votazione e proclama i candidati eletti.

Il Segretario o uno dei membri della Commissione Elettorale redigono un verbale di tutte le operazioni di voto; di tale verbale, sottoscritto dal Segretario e da tutti i membri della Commissione Elettorale, viene data pubblica lettura a cura del Presidente della Commissione Elettorale.

Il Presidente della Commissione Elettorale dovrà provvedere all'invio del verbale citato alla Segreteria Nazionale della SIN, ai fini dell'acquisizione degli atti, entro le 36 ore successive.

Per le Elezioni Regionali ed Interregionali, le schede elettorali dovranno riportare l'elenco dei candidati. Prima dell'apertura del Seggio la Commissione Elettorale controlla le schede elettorali sul retro delle quali devono essere apposti il timbro della SIN e la firma del Segretario.

Le votazioni avvengono con voto segreto dopo la verifica dell'identità dell'elettore e del suo diritto di voto.

Art. 7 – Invalidità ed impugnazione delle operazioni

Le operazioni effettuate non in conformità con il presente regolamento possono essere impugnate dai Soci, purché il loro dissenso sia stato verbalizzato dalla Commissione Elettorale, mediante ricorso davanti al Collegio dei Probiviri con le modalità previste dall'art. 16 dello Statuto vigente e dall'apposito regolamento. Il ricorso scritto dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data delle operazioni di voto.

Art. 8 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale della SIN.